



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Istituto Comprensivo "San Giuseppe da Copertino" - Copertino

Via Mogadiscio 49 - 73043 Copertino (LE) - C.F. 80010740753

Codice Meccanografico: LEIC865009 Tel. e Fax: 0832.947164

E-mail: leic865009@istruzione.it - leic865009@pec.istruzione.it Sito: www.polo3copertino.it

Circolare n. 1/a.s. 2019/20

Ai Sigg. DOCENTI
AI DIRETTORE S.G.A.
Ai Sigg. COLLABORATORI SCOLASTICI
LORO SEDI

Oggetto: Vigilanza sugli alunni e culpa in vigilando

Con riferimento alla problematica indicata in oggetto e tenuto conto delle più rilevanti ed attuali pronunce giurisprudenziali, si ritiene doveroso evidenziare quanto segue:

1. La responsabilità dei docenti e, di conseguenza, del rimanente personale della scuola, a norma dell'art. 2048 Cod. civ., "ha come limite legislativo il tempo in cui gli allievi sono sottoposti alla loro vigilanza"(Cass. - Sez. III, 22 luglio 1981).
2. I docenti rispondono dei danni cagionati dall'atto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, se non provano ex art. 2048 c.c. di non aver potuto impedire il fatto e, quindi, dimostrando di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso, per la sua repentinità e imprevedibilità, abbia impedito loro un tempestivo efficace intervento (Cassazione Civile - Sez. III, 24/02/1997, n. 1683);
3. L'art. 29.comma 5, del C.C.N.L. del 29/11/2007 del Comparto Scuola, prevede che "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti prima** dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi";
4. L'art. 16 comma 7 del regolamento d'istituto recita che "I docenti hanno cura di non lasciare gli alunni da soli. Se un docente, per ragioni indefettibili e/o urgenti, deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe medesima.
5. L'art. 16 comma 14 del Regolamento d'Istituto recita che "I docenti di attività motoria e gli insegnanti delle attività di laboratorio, durante lo svolgimento delle attività di pratica-sportiva o di pratica di laboratorio, dovranno costantemente vigilare sugli alunni che non dovranno in nessun caso essere lasciati soli."

6. I collaboratori scolastici espletano attività di “vigilanza generica” esclusivamente durante il periodo di permanenza degli alunni nella scuola e, comunque, nel rispetto dei profili professionali contemplati dal C.C.N.L. (area A) del 29.11.2007e s.m. e i.;
7. Il personale ausiliario ha il dovere di vigilare sugli alunni nei momenti di “precaria e temporanea assenza del docente titolare della classe” (Corte dei Conti - Sez. I - 26 marzo 1992, n. 86)”.
8. L’affidamento degli alunni ad un ausiliario, in via ordinaria, “non rappresenta una adeguata misura sostitutiva dell’obbligo di sorveglianza”. (Corte dei Conti - Sez. II, sentenza n. 106/92.
9. La c.d. “ricreazione” costituisce fase dell’attività scolastica in cui permane e **si accentua** l’obbligo di vigilanza sugli alunni; a ragione della maggiore pericolosità di questa attività (Corte dei Conti - Sez. Umbria – 25 agosto 1997, n. 373). 2
10. Nel caso di allontanamento del docente dalla classe, per escludere la responsabilità dell’omessa vigilanza “è necessario accertare che vi siano state cause di forza maggiore tali da impedire una sorveglianza alternativa da parte di altri docenti o di personale ausiliario” (Corte dei Conti – Sez. Sardegna – 11 aprile 1994, n. 178).
11. L’ingresso nella scuola e nelle aule, così come l’uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale ausiliario. (Corte dei Conti – Sez. II – 19 settembre 1998, n. 177);
12. Il sistema adottato per consentire ai docenti di trasferirsi da una classe all’altra al termine di ogni ora (o delle ore stabilite) di lezione deve essere organizzato con il supporto del personale ausiliario, potendo lo scambio indurre la conseguenza fisiologica che gli allievi, anche se per breve tempo, rimangono in classe sforniti di vigilanza (Corte dei Conti – Sez. I del 26 marzo 1992 n. 86). Ad ogni buon fine, i docenti “dell’ora precedente”, prima di effettuare il cambio, sono tenuti ad affidare gli alunni ad un collaboratore scolastico, qualora non sopraggiunga in orario, per motivate ragioni, il docente dell’ora successiva.
13. Le visite guidate e i viaggi di istruzione “sono a tutti gli effetti attività didattiche della scuola”. Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico “provando di aver adottato tutte le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto”.

In definitiva, in caso di sinistro, il docente deve fare molta attenzione nello stilare la relazione sull’accaduto che viene richiesta dal Dirigente scolastico, perché “è su questa relazione iniziale che si baseranno poi gran parte del processo civile e soprattutto amministrativo”.

Copertino, 02/09/2019

Il Dirigente Scolastico
(ssa Eleonora Giuri)

